



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile
Commissione consiliare 3^a
POLITICHE PER IL MARMO, SPORT

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11.12.2019 CONVOCATA ALLE ORE 11.00

O.D.G.:

1. **Proseguimento analisi articoli Regolamento Comunale per la concessione degli Agri Marmiferi.**
2. **varie ed eventuali.**

Sono presenti: la presidente Spattini ed i consiglieri Stefano Dell'Amico, Tiziana Guerra, Montesarchio Giovanni in sostituzione di Daniele Del Nero, Païta Marzia Gemma, Cristiano Bottici e Vannucci Andrea in sostituzione di Gianenrico Spediacci ed il vice sindaco Matteo Martinelli.

Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante Susanna Travasci.

Presenziano alla seduta il dipendente dott. Bruschi Giuseppe del Settore Marmo e la funzionaria Bellini Lorenza.

La seduta ha inizio alle ore 11.20.

Il consigliere Bernardi chiede ai presenti di rileggere l'art. 13 c.2, c.3 e c.5, ed inizia la lettura di questi ultimi;

articolo 13, comma 2

2) Il canone che deve essere posto a base di gara ed il cui ammontare definitivo risulterà quindi all'esito della stessa, è determinato tenendo conto del valore medio di mercato dei materiali da taglio per usi ornamentali da estrarre nell'area oggetto della concessione, valore cui si applica l'aliquota percentuale fissata dal competente organo comunale entro il limite consentito dalla normativa regionale vigente in materia di cave, nonché tenendo conto della stima delle quantità, qualità e tipologia dei materiali che potranno essere estratti per tutta la durata della concessione. Nel caso di cave miste in cui sono presenti beni appartenenti al patrimonio indisponibile del comune e altri beni, si terrà conto della superficie in concessione rapportata alla superficie totale dei mappali in disponibilità riferibili ad ogni singola cava.

3) L'aliquota percentuale da applicare al valore medio di mercato delle singole qualità e tipologie della produzione a tonnellata viene fissata in ragione della natura del bene e delle caratteristiche dell'attività oggetto della concessione, cioè del fatto che viene concesso l'uso di una parte del patrimonio indisponibile del comune per lo sfruttamento di risorse non riproducibili ed esauribili.

5) Per la stima della quantità dei materiali da taglio per usi ornamentali da estrarre nel corso della durata della concessione si tiene conto dei dati storici delle produzioni di tali materiali in possesso del comune per ciascuno dei siti estrattivi oggetto della concessione, della valutazione giacimentologica dei medesimi siti e delle indicazioni sui fabbisogni e sugli obiettivi di produzione contenuti negli strumenti della pianificazione territoriale e della pianificazione urbanistica regionali e comunali.

riproponendo le disposizioni contenute nell'art.38 della legge regionale 724\1994.

Il consigliere Bernardi chiede ai presenti la valutazione della sua proposta, il consigliere Dell'Amico interviene affermando che verrà effettuato uno studio mirato sulla fatturazione dopo 36 mesi e la Presidente Spattini conferma che si può continuare la lettura dei successivi articoli, introducendo l'art. 14:

art.

14 Aggiornamento e revisione del canone

1) Il Comune provvederà a verificare ed eventualmente ad aggiornare, in aumento o diminuzione, il canone di concessione annuo per ogni singola area oggetto di concessione solo a seguito di circostanze sopravvenute, oggettive, imprevedibili e non meramente transitorie e comunque tali da determinare una modifica dei singoli parametri su cui è basata la determinazione del canone e ciò tanto con riferimento alla concreta offerta presentata quanto con riferimento alle stime poste a base di gara. Le modifiche dei parametri assumeranno ove determinano, in aumento o diminuzione, una variazione del canone superiore al 5%; in tale eventualità il canone sarà determinato tenendo conto solo dell'eccedenza rispetto a tale soglia

2) Per i primi quattro anni sono ammissibili solo aggiornamenti in aumento.



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile
Commissione consiliare 3^a
POLITICHE PER IL MARMO, SPORT

3) Le verifiche ed i conseguenti eventuali aggiornamenti saranno effettuati con le stesse modalità previste dal precedente art. 13 e dal regolamento comunale per la gestione e riscossione del contributo di estrazione.

4) gli eventuali aggiornamenti si applicheranno con riferimento all'anno successivo a quello in cui vengono determinati.

5) Fermo restando quanto precede, il canone di concessione annuo sarà comunque soggetto a rivalutazione, con decorrenza dall'anno successivo a quello dell'inizio di concessione, secondo l'indice ISTAT per i prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), (indice istat)

6) Il Comune, qualora per qualsiasi ragione venga a trovarsi nella impossibilità di applicare il contributo di estrazione di cui alla normativa regionale vigente in materia di cave, procederà, con disposizione avente effetto dalla stipula della concessione, ad adottare misure esclusivamente finalizzate a compensare i minori introiti causati da tale mancata applicazione, trattandosi di sfruttamento di risorse non riproducibili ed esauribili, intervenendo sull'ammontare del canone di concessione in essere anche includendo, nella determinazione dell'ammontare del canone stesso, i derivati dei materiali da taglio (detrimenti). Tali misure potranno anche tener conto di nuovi interventi legislativi in materia.

I presenti non hanno alcuna valutazione da aggiungere in merito, pertanto la presidente Spattini riprende la lettura degli articoli successivi: art.15,16 e art. 17:

Modalità di pagamento degli oneri

1) Il pagamento del canone di concessione avviene con le stesse modalità di cui agli art. 6 e 7 del vigente Regolamento per la gestione e riscossione del contributo di estrazione che si intendono richiamate ad ogni effetto.

Rinuncia alla concessione

1) Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione al Comune tramite posta elettronica certificata e/o altro mezzo consentito dalla normativa vigente.

La rinuncia produce effetto dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Il rinunciante è costituito custode dell'area e non può modificarne lo stato nè svolgere lavori di coltivazione.

Il rinunciante è tenuto, ad eseguire tutte le opere di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dell'area, in conformità a quanto prescritto nell'atto di convenzione e nella autorizzazione all'escavazione.

2) La rinuncia è condizionata al pagamento, da parte del concessionario rinunciante, di un indennizzo pari all'ammontare del canone di concessione annuo in essere, rapportato al periodo intercorrente tra la data di ricezione della relativa comunicazione e la data di riaffidamento dell'area oggetto della concessione ai sensi del successivo art.18 e comunque per un importo non superiore ad una annualità del canone stesso.

Decadenza della concessione

1) Costituisce causa di decadenza l'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 11 del presente regolamento e di quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

2) Sono ulteriori causa di decadenza:

a) il mancato pagamento del canone di concessione qualora determini nei confronti del Comune un debito pari a quanto dovuto al comune nelle precedenti 12 (dodici) mensilità;

b) il mancato aggiornamento annuale della documentazione avente ad oggetto l'interdittiva antimafia;

c) gli atti di cessione, trasferimento e sub concessione della concessione salvo il caso di trasferimento d'azienda o di un suo ramo a soggetti in possesso dei requisiti previsti per il concessionario;

d) il fallimento del concessionario;

e) il mancato assolvimento degli adempimenti nei confronti del titolare del permesso di ricerca o del concessionario uscente di cui alla procedura di gara;

l) la non giustificata sospensione dell'autorizzazione all'escavazione disposta ai sensi della normativa vigente in materia di cave per un periodo superiore a un anno.



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile
Commissione consiliare 3^a
POLITICHE PER IL MARMO, SPORT

m) la dichiarazione di decadenza o revoca dell'autorizzazione all'escavazione di cui alla normativa regionale in materia di cave o il suo diniego.

3) accertata la causa di decadenza il competente ufficio comunale emette formale contestazione dell'addebito nei confronti del concessionario trasgressore, notificandola ai sensi di legge, con assegnazione di un termine di 30 (trenta) giorni per la presentazione di controdeduzioni. Ove le controdeduzioni non vengano presentate o, se presentate, non siano ritenute meritevoli di accoglimento, il comune assume il provvedimento definitivo di decadenza, che dovrà anch'esso essere notificato al concessionario nelle forme di legge.

4) Il Comune si riserva la facoltà di sospendere, in via cautelativa, l'esercizio dell'attività estrattiva fin dal momento della notifica della contestazione.

5) Il comune, su richiesta della parte interessata, ove ritenga possibile la prosecuzione del rapporto con il Concessionario, può decidere di applicare in luogo della dichiarazione di decadenza, una penale, in misura compresa tra euro 50.000,00 ed euro 500.000,00, da determinarsi in relazione alla gravità dell'inadempimento e dall'entità delle conseguenze derivanti, ferma restando la necessità che il concessionario elimini l'inadempimento. Ove la penale non sia corrisposta nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del provvedimento di irrogazione, la decadenza è dichiarata senza necessità di previa ulteriore comunicazione.

Il consigliere Paita si presenta alle ore 11.30.

Il consigliere Vannucci si presenta alle ore 11.40

Il dott. Bruschi interviene sostenendo che è importante dare un'altra possibilità a chi ha una concessione, contemplando il caso in cui il progetto non andasse a buon fine, pertanto è necessario rimuovere "il suo diniego" dall'art.17 lettera m).

Il consigliere Vannucci riprende l'art. 13 al punto 1), nell'ipotesi in cui il canone andasse in rialzo, la commisurazione sarebbe intesa con riferimento alla base d'asta, richiamando in maniera esplicita la normativa regionale. Il consigliere, citando l'art. 13 c2, manifesta il dubbio sul fatto che nel caso in cui dovesse cambiare la normativa regionale, coinvolgerebbe anche il regolamento comunale.

La funzionaria Bellini chiarisce, attraverso la lettura dell'art. 62 del dpr 616 del 77, che la competenza di approvare i regolamenti in materia di agro marmiferi spetta alla regione.

Il consigliere Vannucci ripete il dubbio circa la gestione del bene patrimoniale del comune e la determinazione del canone di concessione; la sentenza della corte costituzionale del 95 attribuisce alla regione la competenza di realizzare dei regolamenti, indirizzando la facoltà del Comune a dare luogo al proprio regolamento.

La presidente Spattini sottolinea che il regolamento comunale è tenuto a seguire le norme date dalla regione.

Il consigliere Vannucci suggerisce di non indicare la parte in cui si riporta "normativa regionale vigente in materia di cave", in quanto è un punto implicito per la sua natura patrimoniale, e propone di includere solo il riferimento "l'aliquota percentuale fissata dal consiglio comunale".

Il vice sindaco Martinelli concorda con quanto suggerito, con la consapevolezza dell'esistenza del vincolo della regione. Il valore di mercato è individuato per mezzo di una stima puntuale valida in quel determinato momento, durante un'asta, e a quest'ultimo valore verrà aggiunto quello dell'aliquota.

Il consigliere Vannucci approfondisce che il valore puntuale rappresenta un valore maggiore rispetto a quello determinato dalla pesatura ponderata con le proiezioni. Il valore di mercato si identifica con una moltitudine di elementi.



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile
Commissione consiliare 3^a
POLITICHE PER IL MARMO, SPORT

Il consigliere Vannucci chiede quale soggetto si prende la responsabilità di stabilire quale sia il valore di un bene che viene attribuito senza una gara.

Il dott. Bruschi risponde che nel caso in cui il soggetto sbagliasse a fare la stima, lo farebbe sulla base di uno storico, anche se in realtà ogni cava ha un suo valore di mercato anche in presenza di materiale omogeneo.

Il consigliere Vannucci riferisce che diventa importante stabilire quali sono gli elementi che distinguono i valori che vanno a rialzo, può avere valore anche un misto di produzione, visto la distinzione tra il valore della produzione in cava e quello della produzione al piano, ragionando in termini di cava, dipende anche dal fatto che si proponga un piano di coltivazione che segue direzioni differenti, all'interno di una stessa attività.

Il dott. Bruschi interviene spiegando che nel caso in cui il rilancio sul canone fosse Omya, ovvero nel caso in cui si rilanciasse un numero, diventerebbe difficile sistemarlo in seguito con il resto della legge, ci saranno delle conseguenze in base all'elemento scelto che compone il canone.

Il consigliere Vannucci ribadisce il concetto che diventa ancora più importante stabilire quali siano gli elementi che andranno a rialzo, e secondo il dottor Bruschi questi ultimi sono già descritti.

La presidente Spattini chiede al consigliere Vannucci di fare una sintesi sulla sua proposta.

Il consigliere Vannucci chiarisce che la sua proposta è un richiamo a dover considerare l'intero sistema al fine di contemplare le condizioni appena descritte in maniera completa, riprendendo quanto detto la scorsa volta, qualora si andasse in una situazione di rialzo motivato si verrebbe a creare un sistema diverso. Nel caso in cui si chiedesse il rialzo è necessario darne anche la motivazione.

Il consigliere Del Nero riferisce che nell'art. 6 c.4 viene dettagliato l'ordine di priorità degli elementi.

Il consigliere Vannucci suggerisce che un modo per stabilire il canone è usare il rilancio come riferimento.

Il consigliere Vannucci si sofferma sulla lavorazione "metro per metro" e del fatto che i metri non sono tutti uguali ma nella realtà dipendono dalla cava.

Il consigliere Vannucci solleva il problema della contestazione sulla proporzionalità, ovvero quando la comparazione tra beni stimati e beni in concessioni sia diversa tra sito estrattivo e l'area di cava, essendo la cava definita in due modi diversi dalla regione e dal comune di Carrara.

Una cava autorizzata che ha una prevalenza di beni stimati può essere invece messa in sito estrattivo, dove c'è una percentuale inversa.

Il dott. Bruschi afferma che non è ottimale che le concessioni siano date per sito estrattivo. Il comune di Carrara andando a definire il concetto di cava ha preso maggiore grado di libertà rispetto a quello della legge regionale.

La presidente Spattini chiude alle ore 12.35

La segretaria verbalizzante
F.to Susanna Travasci

La presidente
F.to Nives Spattini